

Statuto "Associazione Tennis Tolentino – Associazione Sportiva Dilettantistica"

Art. 1 – Costituzione, durata e sede legale

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice

civile denominata "Associazione Tennis Tolentino – Associazione Sportiva Dilettantistica" in sigla

"Tennis Tolentino ASD"

L'Associazione è affiliata al Coni e alla Federazione Italiana Tennis (FIT) conformandosi così alle

norme, alle disposizioni statutarie e ai regolamenti del Coni e delle Federazioni Sportive nazionali o

dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata; anche tutti gli Associati sono obbligati a

rispettare tutte le norme emanate dal Coni e dalla Federazione Italiana Tennis

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea

Straordinaria degli Associati, come previsto dall'art. 26 del presente Statuto.

L'Associazione ha sede legale in Tolentino (MC) alla Contrada Pace, scn.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, eccezion

fatta per la variazione motivata all'interno dello territorio comunale.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale e non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti

coloro che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito del Tennis.

L'Associazione è, altresì, caratterizzata dalla, democraticità dell'intera struttura, dall'uguaglianza dei

diritti e doveri di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; deve avvalersi

prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri Associati e non può avvalersi

di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare

funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi

forfettari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della Legge 133/99 e successive

modificazioni e integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che

nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa

presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni e delle Federazioni Sportive, in particolare della Federazione Italiana Tennis, e di eventuali Enti di Promozione Sportiva, ha per finalità:

a) lo sviluppo, la diffusione, l'organizzazione e la pratica agonistica del Tennis a carattere dilettantistico, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del Tennis;

b) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport del Tennis;

c) l'organizzazione di attività, anche ludiche, di formazione sportiva e ricreativa, per qualunque età, nello sport del Tennis e nello sport in genere;

d) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive e agonistiche.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli Organi competenti della Federazione Italiana Tennis dovessero adottare a suo carico, nonché tutte le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Fermo restando che lo scopo principale è la promozione e la valorizzazione del Tennis l'Associazione può:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche anche connesse al Tennis, ad esempio e non a titolo esaustivo: beach tennis e padel;

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche a favore dei diversamente abili;

- gestire impianti e campi di tennis, propri o di terzi, ma anche impianti adibiti a palestre o campi di vario genere;

- organizzare squadre sportive per la partecipazioni a campionati, gare e manifestazioni anche di diverse

	specialità sportive;	
	- organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria nonché corsi di formazione per operatori sportivi;	
	- organizzare e promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;	
	- gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, punti ristoro, bar o ritrovi sociali;	
	- esercitare, o far esercitare a terzi, in maniera marginale e non prevalente e senza fini di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;	
	- pubblicare giornali o periodici audiovisivi da distribuire per almeno 1/3 ai propri associati nonché offrire abbigliamento e attrezzature di interesse sportivo;	
	- attivare rapporti e o sottoscrivere convenzioni con soggetti privati o pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso aree verdi o attrezzate;	
	- collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;	
	- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità istituzionali.	
	Art. 3 – Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;	
	b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;	
	c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti effettuati da Associati, privati o Enti di qualunque tipo.	
	Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:	
	1) quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dagli Associati per le attività sociali;	
	2) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;	
	3) da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;	
	4) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar, ritrovi o spacci interni gestiti direttamente	
	3	

dall'Associazione sportiva, nonché dalla vendita agli Associati di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

Tutti gli Associati non possono vantare diritti né sul patrimonio sociale né su rendite o entrate dell'Associazione.

Art. 4 – Esercizio sociale e rendiconto

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi ove particolari e motivate esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo per l'esercizio successivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, accompagnata da una relazione di accompagnamento sia sulla gestione istituzionale che su quella commerciale.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge in deroga a tale disposizione.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nell'attività sportiva o a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 – Soci e loro categorie

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 10 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all'Associazione;

b) Soci Effettivi: coloro che svolgono attività agonistica e o sportiva;

c) Soci Junior: coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno;

l'iscrizione dei soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la potestà parentale; i soci Junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee;

d) Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operano o abbiano operato con particolare impegno e benemerienze a favore dell'Associazione.

Il Socio Onorario non paga alcuna quota.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri secondo le norme del presente Statuto. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 6 – Ammissione dei Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione stessa, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta uniforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, del

Coni, delle Federazioni sportive e/o del Enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione decida di aderire. Viene espressamente escluso ogni limite temporale e operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti doveri che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

I Soci, una volta ammessi, pagano la quota iscrizione e la quota associativa per l'anno in corso, con scadenza al 31 dicembre, e in caso di dimissioni o radiazione nessuna quota, o parte di essa, verrà rimborsata; l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo, in ogni caso, il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Associazione si impegna a tesserare i propri atleti alla Federazione Italia Tennis e/o agli Enti di promozione sportiva ai quali la stessa Associazione deciderà di aderire per le relative discipline di appartenenza in applicazione dei Regolamenti vigenti.

Art. 7 - Diritti dei Soci.

Tutti i Soci hanno eguali diritti e cioè di:

- 1) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- 2) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali;
- 3) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 4) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;

	5) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio, salvo quanto disposto dall'art. 5 del presente Statuto;	
	6) esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto disposto dall'art. 5 del presente Statuto;	
	7) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 17 del presente Statuto;	
	8) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto sociale, salvo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Statuto.	
	Art. 8 – Doveri dei Soci	
	Tutti soci hanno il dovere di:	
	a) osservare le disposizioni sia legislative, sia regolamentari vigenti in materia sportiva, in particolare verso lo Statuto ed i regolamenti della Federazione Italiana tennis, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi nonché la normativa del CONI;	
	b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;	
	c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;	
	d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.	
	Art. 9 – Responsabilità dell'Associazione	
	L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai Soci o Ospiti ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di spazi ed attrezzature sociali.	
	Art. 10 – Quote sociali	
	Tipi di quote:	
	1) Quota di Ammissione a socio, stabilita dal Consiglio Direttivo per l'ingresso in Associazione;	
	2) Quota associativa annuale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, anche in modo differenziato per categorie di soci;	
	3) Quota aggiuntiva per il pagamento proporzionato di specifiche attività.	
	7	

Ogni Socio deve versare le quote secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile, e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 11 – Dimissioni del Socio

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi obbligatori deliberati, anche dall'Assemblea dei Soci, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; decorso tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Associazione a norma di Statuto.

Art. 12 – Decadenza dei Soci

Il socio cessa di far parte dell'Associazione per:

a) dimissioni;

b) mancato pagamento, in rinnovo, delle quote sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c) inosservanza del presente Statuto;

d) decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione o generi turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;

e) radiazione, deliberata a maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo per gravi e reiterati disonorevoli azioni del Socio;

f) decesso;

g) altre morosità, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Il provvedimento di radiazione del Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci. Nel corso dell'Assemblea, alla quale è convocato il Socio interessato, si potrà procedere in contraddittorio con l'interessato stesso per una disamina degli addebiti. Il provvedimento

di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 13 – Sanzioni per i Soci

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali contenute nello Statuto e nel regolamento interno, nonché alla disciplina tecnica, il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- Avvertimento;
- Ammonizione;
- Diffida;
- Multa sino ad € 100,00 (cento/00);
- Sospensione a tempo determinato;
- Radiazione.

Il Socio moroso, che non regolarizza la posizione dopo l'invito del Consiglio Direttivo, potrà essere radiato con delibera del Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e non soggetti a provvedimento disciplinare in corso di esecuzione. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; ogni socio non può avere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali, con l'eccezione di quelli riservati al Consiglio Direttivo. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva

	Assemblea. L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i	
	primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano,	
	per:	
	1) discutere ed approvare la relazione sociale e sportiva dell'anno precedente;	
	2) per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio	
	preventivo, che dovranno essere esposti nella bacheca del circolo almeno quindici giorni prima della data	
	fissata per la discussione;	
	3) per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;	
	4) o su richiesta da parte di un numero di soci che rappresenti almeno il 30% (trenta per cento) degli	
	aventi diritto al voto.	
	Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino	
	nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame,	
	nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.	
	L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:	
	- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;	
	- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;	
	- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.	
	L'Assemblea dei soci, sia Ordinaria che Straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo,	
	con avviso affisso in bacheca nella Sede Sociale e pubblicato nel sito web dell'Associazione almeno 15	
	giorni prima della data fissata per l'adunanza; facoltativamente potrà anche essere inviata ai Soci lettera	
	di convocazione a mezzo posta o a mezzo posta elettronica o a mezzo whatsapp.	
	L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo	
	della riunione. Le Assemblee saranno valide, fatte salve diverse inderogabili maggioranze previste dalla	
	legge e da altre norme del presente Statuto:	
	1-in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;	
	10	

2- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 24 (modifiche dello Statuto Sociale) e 26 (Scioglimento dell'Associazione).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in mancanza anche di costui, da altra persona designata dagli intervenuti.

Art. 16 – Elezioni delle cariche sociali

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

I candidati alla Presidenza ed i candidati a Componenti del Consiglio Direttivo devono presentare una lista unitaria che contenga un elenco di 7 (sette) nominativi, in cui siano presenti un Capolista candidato alla carica di Presidente ed un candidato alla carica di Vice Presidente, nonché un elenco di altri 3 (tre) nominativi di candidati a Componenti del Consiglio Direttivo con funzioni di primo, secondo e terzo supplente per il caso di dimissioni o di decadenza di altri Componenti del Consiglio Direttivo nel corso del settennio.

La lista deve essere corredata dal programma di lavoro.

La/e lista/e dei candidati così formate, deve/devono essere presentata/e al Segretario, unitamente al programma, entro e non oltre il 30mo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea di rinnovo delle cariche.

Il Segretario, verificata la regolarità delle candidature presentate, allestisce la scheda elettorale

comprendente tutte le liste presentate, numerate secondo l'ordine di presentazione e contenenti il nominativo del Capolista seguito dal nominativo del candidato alla carica di Vice Presidente, dai nominativi degli altri cinque candidati alla carica di Componenti del Consiglio Direttivo in ordine alfabetico, e dai nominativi dei tre candidati alla carica di Componenti del Consiglio Direttivo con funzioni, rispettivamente, di primo supplente, secondo supplente e terzo supplente.

La/e lista/e presentata/e e il/i relativo/i programma/i vengono resi pubblici a tutti i Soci attraverso i mezzi di comunicazione dell'Associazione.

Ogni Socio con diritto di voto riceve una scheda elettorale, in formato cartaceo, sulla quale dovrà esprimere il proprio voto alla lista prescelta.

Risulta eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità tra liste, risulterà eletta la lista del candidato a Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

In caso di dimissioni o di decadenza nel corso del settennio, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente eletto.

In caso di dimissioni o di decadenza, nel corso del settennio, di un Componente del Consiglio Direttivo, verrà nominato in sua sostituzione, seguendo l'ordine di indicazione nella lista, un candidato alla carica di Componente supplente.

I risultati delle votazioni devono essere pubblicati e diffusi attraverso i mezzi di comunicazione dell'Associazione.

Art. 17 – Eleggibilità ed incompatibilità

Possono ricoprire le cariche sociali i soli Soci maggiorenni con un'anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 6 (sei) mesi alla data delle elezioni, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimento disciplinare in corso di esecuzione, e che:

a) non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della

medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva;

b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

c) non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 18 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente eletto è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve ai seguenti compiti:

provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso; firma gli atti o ne delega la firma, nelle forme di legge; convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato:

dal Presidente, dal Vice Presidente e da 5 (cinque) Consiglieri, tra i quali vengono eletti il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 7 (sette) anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Art. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- curare il conseguimento dei fini statutari;

- amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;

- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea Ordinaria dei soci entro quattro mesi dall'inizio dell'anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;

- deliberare sulla domanda di ammissione a socio;

- provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'associazione;

- sollecitare il Collegio dei Probiviri per eventuali procedure relative a provvedimenti disciplinari;

- predisporre la relazione tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

- conferire incarichi specifici, di controllo e di consulenza tecnica;

- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

- applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;

- impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;

- stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale Ordinaria ed eventualmente Straordinaria;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;

- eleggere fra i suoi componenti il vice presidente ed il tesoriere;

- curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il

Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del

Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.

	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa almeno la maggioranza dei suoi
	componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre
	il voto del Presidente.
	Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e
	controfirmato dal Presidente.
	Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal
	Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
	Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
	- quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il
	bilancio preventivo;
	- quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà;
	- quando, per qualsiasi motivo, il presidente cessa dalla carica.
	In questi casi il Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione, provvederà
	entro trenta giorni ad indire nuove elezioni.
	E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica
	in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva.
	Il Consiglio Direttivo deve curare gli adempimenti di carattere economico, secondo le norme e del
	deliberazioni della Federazione Italiana Tennis, e di quanto ancora dovuto sempre alla Federazione
	Italiana Tennis ed agli altri affiliati anche in caso di cessazione di appartenenza alla FIT stessa; in
	questo caso i componenti del Consiglio direttivo sono tenuti ad assolvere personalmente e solidalmente,
	con l'Associazione, quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati.
	Art. 21 – Il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione
	Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione.
	Il Segretario assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite
	dal Consiglio Direttivo; egli, inoltre:
	15

di categoria di appartenenza. Durano in carica per un triennio. Se uno o più Probiviri vengono a mancare nel corso del triennio sono sostituiti da quelli che nelle votazioni abbiano maggiori suffragi, tra i non eletti.

Giudicano inappellabilmente nelle vertenze sorte nell'ambito della società che interessino uno o più soci ed a loro è demandata l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

E previsto un presidente ed un vice presidente che presiede il Collegio in assenza del presidente.

Si riunisce su richiesta di almeno uno dei soci soggetti alla vertenza oppure su richiesta del Consiglio Direttivo.

Decide dopo aver udite le parti interessate ed espletate tutte le indagini che ritenga opportune.

Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti almeno due dei suoi membri. Essi possono richiedere al Consiglio direttivo la convocazione dell'Assemblea generale dei soci ogni qualvolta lo ritengano opportuno o qualora sia stata loro rivolta domanda scritta firmata da almeno la metà dei soci con diritto di voto; in questo caso i soci dovranno apporre la loro firma in presenza di almeno un membro del Collegio dei Probiviri.

Art. 24 – Modifiche dello Statuto Sociale

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea sociale Straordinaria con una votazione favorevole della maggioranza degli intervenuti che, comunque, devono rappresentare almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 25 – Clausola compromissoria

I soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per le loro divergenze con l'associazione e per quelle che dovessero sorgere tra di loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Le controversie in questo caso saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri ed in ulteriore istanza alla F.I.T.

Le controversie che dovessero sorgere tra sodalizio e soci saranno sottoposte al giudizio inappellabile del presidente della F.I.T. o di persona da Lui delegata quale arbitro amichevole compositore.

Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di legge vigenti in materia.

Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio

Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi

diritto al voto ai sensi dell'Art. 7 di questo Statuto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra

associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto

in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme e direttive del CONI, nonché agli

Statuti e Regolamenti della Federazione Italiana Tennis cui la associazione è affiliata ed in difetto di

esso alle norme del Codice Civile in materia di Associazione.